

**Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale,  
Politiche Sociali, Sport, Territorio, Ambiente e Agricoltura**

Giovedì 9 aprile 2026, mattina

*Prosegue nella mattina di giovedì 9 aprile 2026, al comma 2, l'esame dell'articolato del progetto di legge "Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale Strategica – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio – Interventi straordinari con finalità sociali". Vengono discussi gli articoli dal 27 al 31.*

***L'articolo 27** disciplina le modalità di elaborazione del Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dei Piani Tematici. Le opposizioni presentano un emendamento abrogativo, che viene respinto come i precedenti, e nel confronto in Aula concentrano le loro osservazioni soprattutto sulla chiarezza del testo e sul livello di partecipazione previsto nella fase preparatoria. Gaetano Troina (D-ML) mette in evidenza alcune presunte ambiguità, in particolare sulla previsione della deliberazione del CTS "e o" della CCM, giudicata troppo generica e suscettibile di interpretazioni discrezionali. Matteo Casali (RF) insiste invece sulla natura politica e non soltanto tecnica della fase di elaborazione, sostenendo che il testo lascia troppo poco spazio al confronto preventivo con cittadini e soggetti interessati, e osserva che una partecipazione anticipata avrebbe evitato irrigidimenti successivi. Emanuele Santi (Rete) ritiene che si sarebbe potuto prevedere già in questa fase un passaggio di condivisione più strutturato e anche pareri vincolanti da parte di CTS e CCM. In risposta, il Segretario di Stato Matteo Ciacci chiarisce che il testo recepisce le osservazioni di natura formale e si dice disponibile a correggere il passaggio contestato, sostituendo la "o" con la "e", riconoscendo che la formulazione poteva prestarsi a letture non univoche; difende però l'impianto generale della norma, sostenendo che gli strumenti partecipativi e la possibilità di ricorrere a professionalità esterne siano già ricavabili dal complesso della legge.*

***L'articolo 28** riguarda la procedura di formazione e approvazione dei Piani Particolareggiati e delle relative varianti, cioè lo strumento con cui si dà attuazione concreta alla pianificazione urbanistica. Emanuele Santi (Rete) porta la critica sul piano politico e sostiene che il testo finisce per consolidare proprio quel metodo di gestione del territorio più volte contestato negli anni, affermando che, una volta avviata la procedura, tutto diventa sostanzialmente irreversibile. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci rivendica alcuni elementi di aggiornamento nel quadro generale della legge; sul piano tecnico accoglie alcune esigenze di coordinamento lessicale e chiarisce che il coinvolgimento della CCM dipende dai casi, ipotizzando una formulazione più corretta come "e ove necessario della CCM". Nel complesso, dall'opposizione emerge la convinzione che l'articolo non introduca una vera discontinuità e che rappresenti anzi la conferma di un modello già ampiamente criticato. Matteo Casali (RF) rivolge una dura critica al Segretario Ciacci sostenendo che aveva "un'occasione" concreta per cambiare davvero le modalità con cui viene gestito il territorio. Casali accusa il Segretario di sentirsi "perfettamente a suo agio" in un sistema che definisce quello della "sgomitata e della leccata".*

***L'articolo 29** disciplina la redazione dei Piani Particolareggiati e individua il ruolo del responsabile del progetto, definendo chi predispone gli strumenti urbanistici e le responsabilità connesse alle attestazioni di conformità. Nel corso del dibattito vengono quindi depositati due emendamenti modificativi, uno del Governo sui commi 1 e 2 e uno condiviso anche dalle opposizioni sul comma 6, che introduce esplicitamente il richiamo alla responsabilità penale ex articolo 24 della legge*

**askanews S.p.A.**

**Agenzia di stampa**

Sede Legale: Via Prenestina, 685 - 00155 Roma Italia  
direzione@askanews.it



159/2011, accogliendo di fatto la proposta avanzata in Aula; l'articolo così modificato viene infine approvato.

Segue l'esame degli **articoli 30** (Partecipazione nell'iter di approvazione di Piani Particolareggiati) e **31** (Procedura semplificata per l'approvazione di Piani Particolareggiati). Quest'ultimo viene messo in votazione e approvato con alcune modifiche dopo un momento di confronto tra Governo e opposizioni.

## **Comma 2 - “Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale Strategica – Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del Territorio – Interventi straordinari con finalità sociali”.**

**Articolo 27 - (Modalità di elaborazione del Piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dei Piani Tematici): approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti**

**Emendamento abrogativo proposto dalle opposizioni: respinto con 10 voti contrari e 3 favorevoli**

**Gaetano Troina (D-ML):** Per quanto riguarda l'articolo 27, proseguiamo il tema del piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio che abbiamo iniziato ieri sera, dopo aver sistemato l'impasse della procedura. Su questo articolo abbiamo una serie di osservazioni e richieste di chiarimento. Prima di tutto vorrei capire, visto che si è letta la formulazione corretta addosso, se c'è la volontà anche qui di recepire le proposte degli studi legislativi oppure se dobbiamo considerare valida la versione non corretta. Quindi questo è un primo punto di precisazione. Poi volevo chiedere, per quanto riguarda il comma 1, dove si dice che prima dell'adozione del piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio è necessaria la deliberazione del CTS e o della CCM. Questa dicitura, dal nostro punto di vista, lascia troppo spazio a interpretazioni o discrezionalità, perché non si capisce innanzitutto di che tipo di deliberazione si stia parlando, se debba essere positiva, se basti una deliberazione qualsiasi, e per quale ragione sia lasciata la possibilità di richiedere la deliberazione o all'uno o all'altro organismo. Dato che stiamo parlando del piano nella sua interezza e complessità, avrebbe più senso prevedere il parere di entrambi, oppure se si ritiene necessario solo uno dei due, indicarlo chiaramente. Così com'è, dal nostro punto di vista, non è comprensibile. Inoltre ci sembra poco chiara anche la seconda frase del comma 3, dove si parla del responsabile del procedimento ai sensi della legge 160 del 2011. Siccome si parla di più UO, non si capisce quale sia l'ufficio preposto. Se si intende l'UPTE va chiarito, altrimenti non è chiaro chi sia il responsabile del procedimento.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** La stesura è quella che ho letto e quindi la ribadisco. Recepiamo sostanzialmente tutte, come abbiamo sempre fatto, le osservazioni degli studi legislativi, a differenza di quelle che non leggiamo perché ritenute di sostanza. Per quanto riguarda invece i pareri, noi fin dall'inizio di questo progetto di legge lo abbiamo più volte confrontato anche con gli uffici tecnici e devo dire che, rispetto alle commissioni e agli uffici, sono stati valutati funzionali sia gli istituti culturali per quanto di rispettiva competenza, sia gli altri organismi coinvolti. Prima dell'adozione del piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio, CTS e CCM sono stati ritenuti i soggetti da coinvolgere. Concordo che in questo senso vada corretto il testo e, se siamo tutti d'accordo, mettiamo la “e” al posto della “o”. Per il resto mi sembra che l'osservazione fatta fosse molto pertinente e siamo in una fase in cui stiamo andando a migliorare il testo anche sotto il profilo della chiarezza. Quindi la disponibilità a recepire questo chiarimento c'è, perché effettivamente il testo così come formulato poteva prestarsi a letture non univoche. Mi pare che il punto centrale sia proprio quello di evitare ambiguità interpretative e, laddove c'è un rilievo fondato, è giusto intervenire. Quindi confermo la volontà di procedere in questa direzione.



**Matteo Casali (RF):** Mi pare che la formazione dei piani, cioè il momento dell'elaborazione, sia un momento cruciale prima dell'adozione. Poi abbiamo visto che la procedura di adozione ricalca più o meno quella esistente, però ci siamo resi conto tante volte, anche nell'elaborazione di progetti di legge, e a maggior ragione per elaborazioni così delicate che segnano l'evoluzione del territorio e dovrebbero disegnare un progetto politico sul territorio, che il momento dell'elaborazione è estremamente importante. A fronte di tutta la volontà di garanzie di partecipazione enunciate nel preambolo della legge, questa elaborazione rimane molto tecnica, molto poco partecipata, ed è delegata sostanzialmente ad aspetti tecnici. L'UPTA elabora, sente pareri eminentemente tecnici e poi sforna il progetto che viene adottato dal Congresso di Stato. È chiaro che si presuppone che questa elaborazione tecnica avvenga su indirizzi politici, perché altro non può essere, però mi chiedo se non sarebbe stato il caso di pensare, proprio in questa fase dell'elaborazione, a codificare già dei momenti di partecipazione e di confronto. Ci siamo resi conto in tante esperienze sul territorio che il confronto preventivo e il recepimento di istanze e suggerimenti è fondamentale, perché già con l'adozione c'è una prima cristallizzazione e si consolidano delle posizioni. È molto più facile arrivare al muro contro muro quando le posizioni sono già cristallizzate, mentre bisognerebbe curare di più la fase dell'elaborazione. Ho notato che questo articolo non contempla queste fasi, e tutto viene relegato a una dimensione che sembra abbastanza meramente tecnica. Invece io non credo che questa sia una fase eminentemente tecnica. A mio avviso, una maggiore strutturazione con consultazioni e coinvolgimento già in questa fase sarebbe stata gradita e avrebbe rappresentato un vero passo in avanti. Ultimissima cosa: nulla toglie, e so che ci sono parole che suonano come bestemmie, che l'UPTA possa avvalersi in questa fase anche di consulenze, perché le consulenze non sono da demonizzare. Quindi secondo me si poteva anche codificare questa possibilità. Il suggerimento, quindi, è di strutturare meglio questa fase, con maggiore coinvolgimento e con la possibilità di ampliare il supporto agli organismi tecnici, senza relegare tutto a una elaborazione chiusa fra quattro mura. Sarebbe stata una buona occasione.

**Emanuele Santi (Rete):** Anch'io rilevo il fatto, come ha detto il collega Troina, che la formulazione relativa alla deliberazione del CTS e o della CCM andava incontro a difficoltà di interpretazione. A mio avviso si poteva anche prevedere, come abbiamo detto ieri, che questo parere fosse vincolante, perché in questo momento i pareri vincolanti sono solo quelli della CCM per quanto riguarda il piano tematico dei centri storici. In questa fase si poteva prevedere che questi due pareri, CTS e CCM, fossero vincolanti. A mio avviso sarebbe stato migliorativo. Quindi bene che venga tolta la "o" e messa solo la "e". Anche io rilevo, come diceva bene il collega Casali, il fatto che ieri abbiamo parlato del fatto che i momenti di confronto partono di fatto dopo la prima lettura, mentre sarebbe stato importante prevedere in questa legge dei momenti di confronto e condivisione già al momento della stesura del progetto. Perché di fatto, quando viene depositato per la prima lettura e discusso, il piano tematico è già cristallizzato ed è difficile andare a intervenire dopo, anche se si fanno tutti i passaggi. Invece, se si fossero previsti momenti di confronto di 30 o 40 giorni prima, si sarebbe potuta trovare una modalità per farlo in anticipo. Io ieri avevo proposto proprio questo. Capisco che in quest'aula è difficile, però a mio avviso si poteva prevedere benissimo una fase di condivisione prima del deposito del progetto. Questo avrebbe potuto evitare situazioni più critiche e magari anche quella fase di scontro che poi si è generata, con due posizioni ormai cristallizzate.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Se leggiamo il testo a stralcio, visto che è una parola che stiamo usando diverse volte, allora il testo può essere interpretato come dite voi. Se invece lo leggiamo nella sua interezza, per esempio per quanto riguarda il tema della partecipazione, che condivido vada irrobustito o comunque ampliato secondo modalità più efficaci di informazione, vi invito a leggere in combinato disposto l'articolo 5 di questa legge, che abbiamo già esaminato, dove il Congresso di Stato va ad approvare delle linee guida finalizzate a garantire uniformi livelli partecipativi in relazione alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio, nel rispetto del principio di non duplicazione.



Quindi lì si ha la possibilità di andare a integrare gli aspetti partecipativi. In secondo luogo, è vero anche il fatto che l'elaborazione del piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio e dei piani tematici può portare a dover chiedere delle consulenze, che anche io, seppure non sono un amante di questo strumento, credo che se date adeguatamente possano essere assolutamente un valore aggiunto. Nella redazione dell'articolo 29, relativo ai piani particolareggiati, vi è la possibilità di utilizzare anche professionisti esterni incaricati. Quindi, per analogia, l'articolo 29 e l'articolo 27 a mio avviso possono essere letti in maniera simile e credo che questa cosa non sia esclusa nell'articolo che stiamo elaborando. Quindi, rispetto alle osservazioni fatte, credo che il testo già contenga alcuni strumenti, magari non esplicitati in maniera puntuale in questo articolo, ma comunque presenti nell'impianto generale della legge.

**Gaetano Troina (D-ML):** Prima di tutto chiedo conferma che si provveda alla modifica del comma 1 e si tolga la "o". Chiedo anche, se c'è disponibilità, visto che si va a toccare quel punto, di inserire la dicitura "deliberazione positiva del CTS e della CCM", in modo tale da specificare con maggiore chiarezza che deve esserci chiaramente un parere positivo. Poi, per quanto riguarda il modello partecipativo, il segretario faceva riferimento all'articolo 5 della legge, che in generale prevede l'emanazione di un regolamento per stabilire vari livelli partecipativi della cittadinanza. Però quel regolamento è generale per tutta una serie di strumenti previsti dalla legge e ad oggi non è dato sapere quando verrà emanato. Qui invece stiamo parlando del piano di tutela generale, che è lo strumento più alto previsto a livello macro e, dal nostro punto di vista, sarebbe opportuno specificare una modalità partecipativa diversa e dedicata in particolare a questo strumento. Per quanto riguarda invece il tema dei professionisti esterni, di cui parlava il segretario facendo riferimento all'articolo 29, faccio notare che l'articolo 29 parla dei piani particolareggiati e non del piano di tutela e salvaguardia. Quindi, rispetto a quello che proponeva il collega Casali, quanto previsto all'articolo 29 non sarebbe direttamente applicabile al caso di cui stiamo parlando. Per questo suggeriamo anche qui di prendere in considerazione la possibilità, da parte dell'ufficio per l'edilizia, di avvalersi di supporti anche esterni qualora occorresse. Quindi le nostre osservazioni sono queste. Chiedo soprattutto, per quanto riguarda il comma 1, di valutare seriamente l'inserimento della dicitura "deliberazione positiva del CTS e della CCM".

\*\*\*\*\*

**Articolo 28 - (Procedura di formazione e approvazione dei Piani Particolareggiati e delle relative varianti): approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti**

**Emendamento abrogativo proposto dalle opposizioni: respinto con 10 voti contrari e 3 favorevoli**

**Matteo Casali (RF):** Mozione d'ordine: cerchiamo di essere franchi fra di noi. Se mi si dice che è una situazione alla quale non abbiamo pensato, oppure una questione che non abbiamo considerato, oppure che abbiamo considerato ma non abbiamo ritenuto opportuna, allora si accetta tutto, ma questa volontà un po' mistificatoria di dire che noi guardiamo le cose con la lente e voi le guardate col telescopio, secondo me poi alla fine fa finire presto l'amore. Una domanda: entriamo in una fase dove l'articolato è molto procedurale e ricalca procedure già in essere. Io chiedo cortesemente, in fase di illustrazione, per una maggiore comprensione di tutti, se il Segretario riesce, oltre a leggere l'articolo, a dettagliarci quelle che possono essere le variazioni che lui intende apportare alle procedure in essere, perché sono procedure piuttosto articolate e sarebbe il caso di capire. A prima lettura sembrano molto simili a quelle attuali, poi in realtà possono esserci delle variazioni. Io chiedo cortesemente che queste variazioni ci vengano individuate. Voi sapete, ne ho parlato tutto ieri e lo ribadisco, cosa ne penso dell'utilizzo dei piani particolareggiati. Il piano particolareggiato non è uno strumento da demonizzare, anzi la pianificazione attuativa sarebbe uno strumento sacrosanto, dipende da come



viene utilizzato, e come viene utilizzato in questo Paese è uno dei grossi problemi del territorio. E una cosa interessante, sarà un lapsus freudiano anche questo, è che quella che è la delibera d'orientamento viene chiamata delibera d'avvio. Perché lo spirito della delibera d'orientamento dovrebbe essere tutt'altro, ma vista la qualità delle delibere d'orientamento che di solito adottiamo, tanto vale chiamarla delibera d'avvio, perché un avvio non si nega a nessuno, mentre l'orientamento dovrebbe avere un significato piuttosto nobile. Secondo me ci sono delle delibere d'orientamento che non andrebbero prese, perché il lato pubblico dovrebbe ritenere se c'è un'opportunità e un interesse affinché un piano particolareggiato o una variante venga avviata. Ultimissima cosa, il comma 9: l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione, la pubblicazione delle varianti di piano avvengono come per il piano generale. Tenete presente che questo comma sarà il cuore dell'operato della CPT, come lo è sempre stato e come continuerà ad esserlo anche con questa legge che purtroppo non rivoluziona niente, secula seculorum. Noi andremo avanti a francobolli e varianti stralcio e questa legge, da questo punto di vista, non vuole cambiare una virgola. Questo è un grosso problema per questo Paese.

**Gaetano Troina (D-ML):** Chiederei innanzitutto di associarmi alle considerazioni del collega per quanto riguarda l'opinione sulle varianti ai piani particolareggiati, di cui abbiamo diffusamente già parlato ieri, perché nella lettura da parte del Segretario mi sono perso al comma 1 se quindi viene recepito “dalle linee guida di cui all'articolo 5 comma 2” anziché “dal regolamento”, e al comma 6 se le prescrizioni del CTS sono “ovvero della CCM” oppure “e della CCM”, anche alla luce di quello che abbiamo modificato nell'articolo precedente, perché per coerenza dovrebbe essere così. Quindi chiedo innanzitutto conferma di questi due punti. Poi suggerirei anche, per coordinare quanto previsto dal comma 11, che è il termine della fase di consultazione con eventuali opposizioni, impugnazioni e così via al piano particolareggiato, di inserire, dove si dice che viene trasmesso dall'UPTE ogni documento relativo al piano particolareggiato nelle varie fasi dell'approvazione, più che ai gruppi consiliari oppure in aggiunta rispetto ai gruppi consiliari, anche alla Commissione consiliare competente, proprio perché si sia in linea con quanto abbiamo sostanzialmente previsto anche ieri per il piano di tutela. Ecco, chiedo lumi anche su questo.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Per dare coerenza al testo utilizziamo la dicitura linee guida e non regolamento. Mentre per quanto riguarda il CTS, ovvero la CCM, qua è “ovvero”, come proposto dagli studi legislativi, in considerazione del fatto che a seconda delle competenze un determinato piano particolareggiato può andare in CCM oppure no. E infine l'aspetto dei gruppi consiliari e dell'approvazione nelle varie fasi ai gruppi consiliari: non c'è il passaggio in Consiglio Grande e Generale e anche questo era un chiarimento che aveva chiesto il commissario Troina rispetto all'iter procedurale di formazione. Devo dire che in effetti qui non è che siamo stati particolarmente innovativi, se si dice che non abbiamo cambiato niente, ma in alcune cose noi riteniamo di sì. Nella procedura di formazione dei piani particolareggiati, in effetti, la procedura è assolutamente quella esistente. E addirittura, come ricordavi, nel comma 9 si dice che avvengono con le medesime procedure previste per gli strumenti originari. Questo è vero che lascia spazio ai potenziali stralci, che sono quelli che dovremmo evitare, però è anche vero che dobbiamo ricordare che i piani particolareggiati oggi, con questa norma, sono specifici per ogni settore e, come avevamo visto ieri, hanno dei contenuti che devono essere necessari al fine della presentazione. Per il resto, mi fanno notare, o mettiamo “CTS ovvero della CCM”, scusate, oppure, se vogliamo essere ancora più corretti, “e ove necessario della CCM”.

**Emanuele Santi (Rete):** Politicamente io rilevo, e lo ha ammesso lo stesso Segretario Ciacci, che rispetto alle procedure di formazione e approvazione dei piani particolareggiati nulla cambierà, e questo è un problema. Ci è stato detto, lo sappiamo da anni, che con una sgomitata e una leccata, parole testuali, il CPF passa tutto, e noi queste procedure non le modifichiamo, anzi le rafforziamo, perché qui faceva bene a rilevarlo il collega Casali: mentre prima della CPT c'era una delibera di orientamento, qui al comma 1 si parla proprio di delibera e di fatto si sana quello che già era, cioè



quella che era una delibera di orientamento, che una volta presa dava l'avvio, in questo momento viene proprio cambiato. Questo è il senso anche politico e io credo che, vedendo le dinamiche e quello che è successo in questi anni, soprattutto in CPT sugli stralci e sui piani particolareggiati. Inutile che anche la CPT dia la delibera di orientamento con cinque voti. Una volta che arriva lì si parte, non c'è più nessun modo di fermarla, mentre una volta magari si poteva anche sospendere. Invece adesso è una formalità: una volta che è arrivata vuol dire che c'è l'avvio con la maggioranza dei voti che in questo momento ci sono. Questo è veramente un modo di gestire il territorio, un modo di continuare su questa linea che noi veramente troviamo intollerabile, e niente, la questione è tutta qui: pieno solco, nessuna volontà di cambiare queste modalità e ne prendiamo atto. Poi chi ha la delega dovrà rendere conto anche di fronte ai cittadini di queste non scelte o di questo mantenere, insomma, in questo solco le scelte delle politiche territoriali. Noi su questo siamo molto contrari.

**Matteo Casali (RF):** Io preferivo la dicitura “orientamento”. Il discorso di “avvio” è un'amara constatazione. Prima di andare nel merito, sono d'accordo sulla modifica nel caso in cui ci sia bisogno, perché “ovvero” sarebbe disgiuntivo. Quindi, Segretario, su questo articolo la invito proprio a fare una riflessione adesso. Lei, al di là del discorso dei piani tematici, delle tante differenti visioni, aveva un'occasione. Lei sta sbandierando il fatto che finalmente si cambia registro sul territorio. Lei con pochi passaggi aveva l'occasione veramente di cambiare le modalità di gestione del territorio. Lei aveva la possibilità, con un intervento normativo, di calmierare i metodi con cui di fatto, alla fine, che noi parliamo per tematismi, parliamo per livelli, parliamo tutti insieme, il territorio viene gestito con i metodi della CPT, per grande maggioranza quelli che lei stesso ha definito della sgomitata e della leccata. Questa rimarrà la seduta della sgomitata e della leccata, se ne faccia una ragione. Lei aveva la possibilità, da giovane leader politico, di cambiare questa modalità con qualche passaggio normativo, mettendo qualche paletto. Questa possibilità lei non l'ha colta minimamente. Questo cosa significa? Significa che lei si trova perfettamente a suo agio nella modalità della sgomitata e della leccata. E questo, a mio modo di vedere, è un dato di una tristezza assoluta, perché un giovane leader politico che ha in mano la possibilità di cambiare le modalità di gestione del territorio, al di là di Boeri, al di là dei piani tematici, della zona H, e non lo fa, dal mio punto di vista è una grossa delusione. È una grossa delusione. Purtroppo un giovane leader politico avalla e prosegue la modalità della sgomitata e della leccata.

\*\*\*\*\*

## **Articolo 29 - (Redazione dei Piani Particolareggiati e Responsabile del Progetto)**

**Emendamento abrogativo proposto dalle opposizioni: respinto con 10 voti contrari e 3 favorevoli**

**Gaetano Troina (D-ML):** Intendo depositare un emendamento, in particolare direi per sistemare i commi 1 e 2, perché oltre alla questione dei ricorsi esterni rispetto ai privati, che diciamo si potrebbe anche eventualmente soprassedere, il riferimento alla legge è completamente diverso, quindi bisognerebbe che, se il Segretario intende recepire queste modifiche come le ha lette, depositasse l'emendamento. Detto questo, penso anche, guardando il riferimento di quel comma 2, che il cambio di dicitura da “privati” a “esterni” sia tutt'altro che di poco rilievo. Sarebbe bene specificare se si tratta di professionisti esterni, piuttosto che magari di consulenti già dell'ufficio che deve predisporre il piano, perché la differenza effettivamente c'è e la proposta degli studi legislativi ha un senso. Vorrei chiedere anche un chiarimento riguardo quanto previsto al comma 6, perché si dice che ai fini di cui ai commi precedenti il responsabile del progetto sostanzialmente si assume tutta la responsabilità di quello che firma, di quello che prepara, e che eventuali attestazioni di conformità non veritiere da parte del responsabile del progetto comportano responsabilità penali. Però, quando si fa riferimento alla responsabilità penale, andrebbe anche indicato il riferimento preciso dell'articolo del codice



penale cui si fa riferimento, oppure, se si intende richiamare in generale la disciplina delle autocertificazioni in merito alla responsabilità per false attestazioni o quant'altro, andrebbe fatto riferimento a quella normativa lì. Altrimenti dire in una legge che quanto dichiarato comporta responsabilità penale senza andare a indicare né l'articolo del codice penale né le sanzioni precise, e senza introdurre un nuovo reato, di fatto non introduce nessuna responsabilità penale, perché non c'è nessuna conseguenza rispetto a quello che si va a scrivere. Quindi su questo chiederei seriamente di valutare una modifica sostanziale di questo passaggio, dove o si fa riferimento a un articolo preciso del codice penale, oppure si introducono specifiche sanzioni per questo tipo di condotta illecita. Altrimenti è come non averlo scritto, sostanzialmente, quindi non ha molto senso. Chiederei sia al Segretario sia ai tecnici che lo assistono di valutare anche questo aspetto.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Il decreto delegato del 2011 fa riferimento al decreto madre che è quello del 2000, quindi bisogna studiare. Se volete fare i professori, comincio a farlo anch'io. Quindi basta. Presentiamo l'emendamento con i gialli. Questa è la linea, l'ho già detta stamattina e mi sembra che ci sia piena disponibilità da parte nostra a osservare tutte le considerazioni quando non sono emendamenti abrogativi. Invece, rispetto al responsabile del progetto che presenta dichiarazioni fallaci, li riteniamo di non doverlo specificare, perché comunque sia, a parte che vi è scritto che comportano responsabilità penali, in quel caso si riprendono ovviamente altre parti dell'ordinamento che fanno riferimento a sanzioni o che possono essere attivate in caso di false dichiarazioni.

**Gian Carlo Venturini (PD-CS):** Capisco che il fatto non cambia niente e che, come diceva il Segretario, con il richiamo al decreto del 2011 rispetto a questo punto la sostanza resti quella, però visto che c'è una buona disponibilità e condivisione, se adottiamo formalmente il criterio che quelli che sono dati in giallo li presentiamo con emendamento, se va bene, e prima della lettura dell'articolo, mentre quelli che sono in rosso li consideriamo come aggiustamenti tecnici, come aggiustamenti formali, almeno così decidiamo una volta per tutte come procediamo. Se questa può essere la linea, perché altrimenti dopo ogni volta siamo qui a discutere se, una volta letto, si può presentare oppure no. Allora, se già da questo momento concordiamo che le modifiche che sono in giallo vanno con gli emendamenti, anche se in questo caso, per questo articolo, siamo fuori termine, perché dovremmo presentarlo prima della lettura dell'articolato, però se siamo d'accordo almeno da qui in avanti procediamo in questo modo. Quelli che sono in giallo con gli emendamenti.

**Gaetano Troina (D-ML):** Riguardo agli emendamenti confermo quanto detto dal collega Venturini. Mi sembrava che nei giorni scorsi avessimo concordato che, laddove c'era la volontà da parte della Segreteria di recepire le osservazioni, venivano depositati. Mi sembra che per alcuni articoli sia stato fatto in precedenza, quindi chiederei di continuare a tenere la stessa linea per evitare di dover ogni volta, a ogni articolo, chiedere questa precisazione. È vero che c'è stata disponibilità a recepire nostre osservazioni su articoli precedenti, però se adottiamo un comportamento lo porterei avanti per tutti i lavori, altrimenti rischiamo di suscitare incomprensioni e malumori che ci potremmo risparmiare. Per quanto riguarda il comma 6 di cui parlavo prima, ribadisco che scritto così, senza indicare un articolo preciso che preveda delle sanzioni, a tutti gli effetti non ha alcuna efficacia. Io suggerirei di riprendere, se può essere utile in spirito collaborativo, la dicitura prevista generalmente nelle leggi di natura amministrativa, ovvero che in caso di dichiarazioni false o mendaci si soggiace alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della legge 159 del 2011, che è quella che generalmente si richiama quando si vuole attribuire questo tipo di responsabilità. Visto che c'è l'emendamento che viene depositato, suggerirei di mettere mano anche a questo passaggio, richiamando appunto l'articolo 24 della legge 159 del 2011.

***I lavori vengono temporaneamente sospesi. Alla ripresa dei lavori viene annunciato dal Segretario di Stato il deposito di due emendamenti modificativi.***



**Matteo Casali (RF):** Ci tenevo a intervenire su questo articolo perché sposa un po' il ragionamento dell'altro, con due ulteriori notazioni che non credo però genereranno emendamenti. La prima, parto dalle notazioni di carattere tecnico. Il comma 1 dice: "I piani particolareggiati sono predisposti dagli uffici pubblici competenti o, qualora sia necessario, da professionisti privati incaricati dal Congresso di Stato". Ho una lacuna e chiedo conferma. I piani particolareggiati possono essere di iniziativa privata o di iniziativa pubblica. Mi chiedo se, siccome questo articolo dice che i piani sono sempre predisposti dagli uffici pubblici competenti, il piano particolareggiato di iniziativa privata sia cosa diversa da questo. Io vedo dei piani particolareggiati con cartigli di studi privati. Allora, chiedo questa conferma perché in questo articolo si parla del fatto che i piani particolareggiati sono sempre predisposti dal pubblico, a meno di incarichi esterni. La fattispecie del piano particolareggiato di iniziativa privata mi confermate che è ricompresa in questa fattispecie oppure no? Il comma 1 dice che i piani particolareggiati sono predisposti dagli uffici pubblici competenti sempre, quindi il piano è redatto dal pubblico oppure, qualora sia necessario, da professionisti incaricati dal Congresso di Stato. Chiedo, siccome i piani particolareggiati possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, se in quel caso lì siano professionisti incaricati che redigono piani particolareggiati di iniziativa pubblica o siano piani particolareggiati di iniziativa privata. Chiedo perché ho un dubbio rispetto a questa cosa, se questa dicitura si cortocircuiti con l'iniziativa privata o pubblica del piano particolareggiato. Il discorso dell'assunzione di responsabilità da parte del responsabile del progetto che sottoscrive l'attestazione di conformità. Delle volte queste attestazioni di conformità fanno un po' sorridere, perché c'è il professionista che avanza richiesta di variante del piano particolareggiato chiedendo l'universo mondo contrario alle normative vigenti, che infatti chiede di modificare, ma il tutto viaggia sempre con un'attestazione di perfetta conformità alle normative. Quindi quantomeno nella forma bisognerebbe cercare di cambiare queste cose, perché trovo assurdo che viaggino delle richieste di sovvertimento totale della normativa vigente, perché una variante di piano è una modifica della normativa vigente, con dietro una dichiarazione che giura sulle sacre scritture che non verrà modificata nessuna normativa con gli interventi proposti. Il comma 3 dice che la proposta di piano particolareggiato è elaborata in relazione all'intera area urbanistica oggetto dell'intervento attuativo come individuata nel relativo piano tematico. Pertanto la Commissione per le politiche territoriali non procede all'esame di proposte relative a interventi su singoli lotti di terreno inclusi in più ampia area urbanistica. Questa è una norma già vigente, è una norma che noi ribadiamo ed è una norma che noi disattendiamo sapendo di disattendere quattro o cinque volte al mese. Quattro o cinque volte al mese, con la scusa del fatto che noi non procediamo per stralcio. È qui che mi riferisco al fatto, Segretario, che se noi non cambiamo questo tipo di approccio possiamo scrivere le norme più belle del mondo, ma la pianificazione ce la sogniamo, ce la scordiamo. Andiamo avanti con la logica di quello che ha detto lei e quindi questa roba qui dovrebbe essere scritta sulla porta della CPT e non dovremmo trovare delle gabole. Possiamo fare la norma più bella del mondo, ma se non cambiamo questo modo di fare noi non pianifichiamo un bel niente, né per tematismi né per livelli. È uno sforzo difficile da fare, lo so, Segretario, che è uno sforzo difficile da fare. Lo capisco che è un passaggio difficile, però se questo passaggio non ci sforziamo a farlo e magari a codificarlo in delle norme che siano un pochino più stringenti e che coprano le spalle anche del Segretario di turno, il problema è se il Segretario di turno accondiscende e caldeggia questo metodo, perché questo metodo qui è il metodo della sgomitata e della leccata.

**Emanuele Santi (Rete):** Rispetto all'articolo 29 mi associo totalmente alle ultime considerazioni che ha fatto il collega Casali, che abbiamo fatto anche negli altri articoli. Qui il senso politico di questi ultimi articoli, soprattutto quando si parla di piani particolareggiati e soprattutto dello strapotere della CPT, il cui strapotere non cambierà, anzi andrà avanti così com'è, nonostante ci siano manifeste criticità e manifeste distorsioni, è chiaro: si andrà avanti nel solco, in piena continuità con come si è sempre fatto. Questa è anche un'amarrezza nostra constatarlo, perché dal Segretario Ciacci ci aspettavamo ben altra impostazione. Detto questo, torno sulla parte che è stata modificata e sul comma 6. A mio avviso il fatto di unire la parte riferita alle responsabilità all'articolato di legge, per



poter dare anche delle sanzioni nel caso in cui non venga rispettato, credo che sia migliorativo. Però anch'io, adesso non voglio fare il bacchettone, mi associo alle considerazioni del collega Venturini: se c'è un testo e abbiamo capito che il sottolineato giallo è qualcosa non solo di forma ma di sostanza, bisogna che il Segretario depositi gli emendamenti preventivamente alla discussione, perché poi altrimenti il regolamento non glielo prevederebbe se la posizione non glielo consente. Noi siamo pienamente disponibili a migliorare il testo, ci siamo, in questi mesi abbiamo, anche grazie al collega Casali e al collega Troina che ne sanno sicuramente più di me, approfondito il testo. Noi non abbiamo fatto solo emendamenti abrogativi, abbiamo fatto anche emendamenti modificativi su questo progetto che noi non condividiamo per niente, però siamo disponibili a dare il nostro contributo nell'articolato, nel deposito di ulteriori emendamenti. Però almeno a livello formale, Segretario, le chiederemo di depositare gli emendamenti riferiti al sottolineato giallo nei tempi utili, in modo tale che poi non ci siano difformità rispetto a quello che c'è scritto e quello che lei invece legge nella sua specifica.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Allora, rispetto alla procedura e alla redazione dei piani, presenteremo questi due emendamenti modificativi che sono in linea con la procedura esistente, quindi non va a cambiare certamente nulla in termini procedurali, mentre, come ricordo sempre, cambiano i contenuti e la modalità di presentazione. Poi, rispetto alle considerazioni più di carattere politico, credo che avremo modo di capire chi e come ha rivoluzionato o non rivoluzionato il territorio oppure no.

**Matteo Casali (RF):** All'articolo, al comma 1, si parla di piani particolareggiati predisposti dagli uffici. Allora, il discorso è questo: esistono i piani di iniziativa privata e di iniziativa pubblica. Ho bisogno di un chiarimento perché mi sta sfuggendo in questo momento il discorso. Questa dicitura, al netto dei possibili consulenti esterni che l'ufficio pubblico competente può avere, comprende anche la dicitura del piano particolareggiato di iniziativa privata? Questo è quello che chiedo.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Adesso, al netto di errori o comunque di valutazioni differenti, l'idea è che l'UPT, nel momento in cui deve redigere un piano particolareggiato, o secondo noi anche un piano tematico, abbia la possibilità di avvalersi anche di consulenze esterne. Questo sia per la parte di piano particolareggiato di iniziativa pubblica sia per quella di iniziativa privata.

### ***Il Segretario di Stato dà lettura dei due emendamenti.***

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Abbiamo un articolo modificativo dell'articolo 29 presentato dal Governo. I commi 1 e 2 dell'articolo 29 sono così sostituiti: "I piani particolareggiati sono predisposti dagli uffici pubblici competenti o, qualora siano necessarie specifiche competenze, da professionisti esterni incaricati mediante delibera del Congresso di Stato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e successive modifiche. Ai fini della predisposizione dello strumento urbanistico attuativo, gli uffici pubblici competenti e i professionisti esterni possono avvalersi dei dati informatici, cartacei e cartografici nella disponibilità dell'amministrazione pubblica." Invece poi abbiamo presentato anche un emendamento modificativo del comma 6 dell'articolo 29 che è stato depositato dai membri di opposizione più il Governo. Il comma 6 dell'articolo 29 così si sostituisce: "Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del progetto redige e sottoscrive un'attestazione di conformità della proposta di piano particolareggiato a tutte le norme urbanistiche, edilizie, ambientali, nonché a qualsiasi altra disposizione normativa da osservarsi nell'elaborazione dello specifico strumento attuativo. Attestazioni di conformità non veritiere da parte del responsabile del progetto comportano la responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 e successive modifiche."

***L'articolo 29 - con le modifiche introdotte dai due emendamenti - viene messo in votazione e approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti***



\*\*\*\*\*

**Articolo 30 - (Partecipazione nell'iter di approvazione di Piani Particolareggiati): approvato con 10 voti favorevoli e 3 contrari**

**Emendamento soppressivo proposto dalle opposizioni: respinto con 10 voti contrari e 3 favorevoli**

\*\*\*\*\*

**Articolo 31 - Procedura semplificata per l'approvazione di Piani Particolareggiati**

**Emendamento abrogativo proposto dalle opposizioni: respinto con 3 voti favorevoli e 10 contrari**

**Matteo Casali (RF):** Ora, se questa non è una norma già in essere, è sicuramente una procedura che viene già adottata ed è quella che viene gergalmente definita “la botta secca”, mi sembra di ricordare. Allora, io non sono d'accordo sul fatto di accorciare di 10 giorni, che mi sembra davvero lasci il tempo che trova. I 15 giorni sono relativi alla pubblicazione, quindi non vedo adesso questa corsa e direi che lasciare una garanzia di 15 giorni anziché di 5 non vedo questa grande differenza. È una procedura che però, se è adottata talvolta, è una procedura un po' pericolosa. Quindi piano con queste accelerazioni e con queste opere minori che vengono un pochino definite un tanto al chilo. Prima di tutto potrebbe essere il caso di non essere perentori. I tempi previsti sono ridotti, ma al limite possono essere ridotti, magari a seguito di deliberazione della stessa CPT, che caso per caso potrà richiedere o non richiedere maggiori approfondimenti, perché ripeto, casi sfuggiti di mano ne abbiamo uno a fianco a questo edificio. Dopodiché la definizione di opera minore, bene definirla, va bene, perché altrimenti opera minore può essere tutto, però ripeto: opere che comportino variazioni in misura inferiore al 10% degli indici urbanistici indicati, il 10% soprattutto su edifici o interventi di una certa valenza non è poco. Non è poco. Quindi derubricare immediatamente le opere minori con un lasco che non mi sembra trascurabile io lo vedo come un'operazione pericolosa. Che cosa succede? Il motivo conduttore è sempre questo. Noi stiamo, a spizzichi e bocconi, allargando il perimetro di discrezionalità, di competenza e di snellezza: una situazione da brividi. Mani libere e snellezza alla CPT. Io credo che qualche garanzia in più in quell'organismo sarebbe ben opportuna rispetto a qualche garanzia in meno. Non credo che sia proprio una buona idea, ma purtroppo è il motivo conduttore un po' di tutta questa legge: una sorta di deregulation e lasciare una gestione quanto più à la carte.

**Gaetano Troina (D-ML):** Ovviamente condivido, sottoscrivo e ribadisco le osservazioni del mio collega. In particolare mi sento di dover dire che ha perfettamente senso, per quanto riguarda il termine di cui alla lettera A, non ridurlo de plano a 5 giorni ma renderlo facoltativo e su delibera della CPT. Lo troverei assolutamente positivo, anche perché considerato che poi il progetto, se non ci sono ricorsi e osservazioni, diventa definitivamente approvato senza ulteriori formalità, a maggior ragione penso che questo termine o rimanga di 15 giorni oppure venga abbreviato solo su delibera della CPT, visto che appunto alla lettera B c'è un'ulteriore semplificazione che rende il tutto approvato immediatamente. Riguardo alle opere minori, faccio mie le perplessità del collega, nel senso che la variazione in misura inferiore al 10%, questa percentuale del 10%, non è affatto poca, soprattutto su interventi significativi e rilevanti. Quindi il 10% forse è una percentuale che andrebbe rivista un po' al ribasso. Invece la lettera T, secondo me, per come è scritta non ha senso in italiano, perché dice “varianti che comportano modifiche non rilevanti solo se riferite a progetti relativi ad opere e infrastrutture pubbliche anche se di particolare rilevanza”, quindi o non sono rilevanti o sono rilevanti. Delle due l'una: o sono modifiche non rilevanti o sono di particolare rilevanza.



**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Devo concordare con il commissario Casali, nel senso che si cerca di sviluppare procedure semplificate che poi, nella sostanza, utilizziamo anche relativamente poco. Noi qui abbiamo voluto adottare e applicare la procedura semplificata che oggi utilizziamo per le infrastrutture strategiche anche a queste opere che vengono definite minori, e che andiamo a definire al punto relativo alle varianti che comportano modifiche non rilevanti solo se riferite a progetti relativi ad opere e infrastrutture pubbliche, anche se di particolare rilevanza e complessità. Noi qui parliamo di varianti di piani particolareggiati, quindi non dell'intero progetto che potrebbe avere una rilevanza e una complessità ampia. Ecco, questo aspetto ci tenevamo a considerarlo. È anche vero che noi dobbiamo cercare anche di stimolare non solo l'iniziativa pubblica e quindi il lavoro dei nostri uffici, ma anche l'iniziativa privata, dove si richiede in determinate zone il piano particolareggiato, a essere particolarmente rapidi e rispondenti. Io credo che la nostra capacità sul territorio si misuri anche sui tempi, no? E questo non significa fare le cose di fretta, ma fare le cose bene. È un articolo che abbiamo voluto introdurre e che credo possa essere di sicuro condivisibile in maggioranza e spero anche da parte delle forze di opposizione.

**Matteo Casali (RF):** Mi dispiace disattendere le aspettative del Segretario, ma io rimango fortemente perplesso, ancor di più dopo la sua spiegazione. Perché qui non stiamo attribuendo una facoltà alla CPT da valutare caso per caso, magari anche all'unanimità o comunque sulla base di una scelta motivata. Qui no: con questo articolo le cose diventano automaticamente così. Si accorciano di 10 giorni i termini e si riduce a 5 giorni la possibilità anche per un vicino, per un frontista, per chiunque abbia un interesse diretto, di poter dire "Scusate, ma qui c'è un problema, qui c'è un confine, qui c'è una criticità". Ma soprattutto il punto vero è il 10%. Perché il 10%, detto così, sembra poco, ma in realtà non è affatto poco. Se parliamo di un intervento da 1.400 metri quadrati, il 10% sono 140 metri quadrati in più, cioè due appartamenti. Quindi se uno ha un piano particolareggiato già approvato e chiede una variante che porta dentro 140 metri quadrati in più, stiamo parlando di una variazione che qui verrebbe considerata "minore". E questo, francamente, mi sembra molto discutibile. E non riguarda solo le superfici. Gli indici urbanistici comprendono anche le altezze. Allora il punto è questo: noi dobbiamo certamente lavorare sull'efficienza, dobbiamo accorciare i tempi degli uffici, dobbiamo rendere l'amministrazione più veloce, e su questo io sono assolutamente d'accordo. Ma questi passaggi non possono essere letti come inutili lacci all'imprenditore. L'imprenditore ha diritto a tempi certi e celeri dentro regole chiare, ma queste non sono zavorre: queste sono garanzie per la collettività. E allora sdoganare questo tipo di rapidità e soprattutto ridurre queste garanzie, in un contesto come quello che abbiamo descritto in questi giorni rispetto al funzionamento della CPT, io lo considero sinceramente pericoloso. Perché il rischio concreto è quello di continuare ad allargare gli spazi di discrezionalità di un organismo che, invece, avrebbe bisogno semmai di maggiori contrappesi e di maggiori cautele.

**Segretario di Stato Matteo Ciacci:** Potremmo prevedere che magari si parli di opere pubbliche che comportano variazioni in misura inferiore al 10%. E per il resto direi di mantenere la procedura così come l'abbiamo stabilita. Quindi: *"Qualora la realizzazione di opere minori comporti modifiche agli strumenti di pianificazione vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione possono essere ridotti dalla Commissione per le politiche territoriali come segue"*. In questo modo i tempi previsti possono essere ridotti, non vengono ridotti automaticamente, ma possono essere ridotti. La procedura quindi rimane invariata e alla lettera B mettiamo non più opere in senso lato, ma parliamo specificatamente di opere pubbliche.

**L'articolo 31 viene quindi messo in votazione con le nuove modifiche introdotte e approvato con 10 voti favorevoli e 3 astenuti.**